

STUDIO LEGALE

AVV. FABIO IANNACCONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

- BOLOGNA -

RICORSO

CON ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

ED ISTANZA CAUTELARE

per la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il giorno [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED], c.f. [REDACTED], rappresentata e difesa g. m. in calce al presente atto dall'Avv. Fabio Iannaccone del Foro di Bologna (c.f. NNCFBA79P28Z1561), unitamente al quale elegge domicilio presso quest'ultimo in Bologna alla Via Rialto n. 9, nonché presso l'indirizzo PEC: avv.fabioiannaccone@ordineavvocatibopec.it

Ai sensi dell'art. 136 comma 1 c.p.a., si dichiara che gli avvisi e le comunicazioni potranno essere inviati via fax al numero 0519841838 oppure via e - mail all'indirizzo PEC avv.fabioiannaccone@ordineavvocatibopec.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (c.f. 80224030587 - PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco**, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per le risorse umane, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via A. Testoni n. 6 (c.f. 80068910373 - PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - bologna@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei vigili del fuoco, s.p. e d.c.** Direzione regionale dei vigili del fuoco per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via A. Testoni n. 6 (c.f. 80068910373 PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - bologna@mailcert.avvocaturastato.it)

PER L'ANNULLAMENTO

40124 BOLOGNA (BO) Via Rialto n. 9 Tel. (+39) 051.9844106 Fax (+39) 051.9841838
e-mail: avvocatoianaccone@gmail.com - PEC: avv.fabioiannaccone@ordineavvocatibopec.it

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9, commi 1-bis e art. 6, comma 1, L. 53/1994, così come modificata dall'art. 16-quater, comma 1, lett. d, DL 179/2012 e s.m.i., nonché dall'art. 3bis L. 53/1994 si attesta la conformità della presente copia all'originale telematico da cui è stata estratta.
28/10/2022 L.L. BOLOGNA, AVV. FABIO IANNACCONE

INTELLIGIBILITÀ DEL DOCUMENTO: 100% (FABIO IANNACCONE) Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 77B142A8CCB7B3FE

previa sospensione degli effetti:

- 1) del Decreto dipvvf. DCRISUM.REGISTRO DECRETI.R.0002171.19-07-2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III – IL DIRETTORE GENERALE, con il quale è stato disposto il diniego all'assunzione della sig.ra [REDACTED] nella qualifica iniziale di Operatore nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (**provvedimento impugnato**) (**doc. 1**);
- 2) della nota dipvvf.DIR-EMI.REGISTRO UFFICIALE.I.0021492.23-06-2022.h.08:16 del Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III – Il Capo Ufficio di Staff, avente ad oggetto il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 8 e ss. della Legge 241 del 1990 (**doc. 2**);
- 3) delle graduatorie idonei delle prove selettive del 07.06.2022 e del 07.07.2022 e di ogni altra graduatoria non ben conosciuta (**doc. 3**);
- 4) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.

FATTO

I – Con Decreto Ministeriale prot. n. 124 del 2 luglio 2021 è stata avviata la procedura di selezione dei candidati, avviati dai Centri per l'Impiego di Bologna, per l'assunzione nella qualifica di n. 12 Operatori nel ruolo degli Operatori ed Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui n. 3 presso il Comando Vigili del Fuoco di Bologna e n. 9 presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna – Assunzioni dirette ai sensi dell'art. 16 della legge 28/02/1987 n. 56 nella qualifica di Operatore (D.P.C.M. 28/12/2020 – Decreto Capo Dipartimento n. 124 del 02/07/2021) (**doc. 4**).

La ricorrente ha partecipato alla relativa prova selettiva del 24.03.2022 ed è risultata idonea per l'assunzione presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, come risultava dalla graduatoria pubblicata on line (**doc. 5**).

Nonostante ciò, con nota dipvvf.DIR-EMI.REGISTRO UFFICIALE.I.0021492.23-06-2022.h.08:16 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del



soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III – Il Capo Ufficio di Staff, veniva comunicato alla sig.ra [REDACTED] l'avvio del procedimento di diniego all'assunzione in quanto era emerso nel corso dell'istruttoria che la candidata non soddisfaceva i requisiti di moralità e condotta previsti dall'art. 71 lett. e) del D.Lgs n. 217/2005 per l'accesso alla qualifica di Operatore (doc. 6).

Le ragioni sottese alla prospettata valutazione negativa sarebbero scaturite da quanto contenuto nel certificato del casellario giudiziario della ricorrente dove sono risultati a suo carico i seguenti provvedimenti: 1) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Sciacca irrevocabile il 17.01.197; 2) Decreto penale del GIP Tribunale di Bologna esecutivo il 17.02.2009 per Resistenza a pubblico ufficiale (commesso il 07.02.2007) e per Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (commesso il 07.02.2007); 3) Decreto penale del GIP Tribunale di Bologna esecutivo il 28.07.2021 per Rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (commesso il 29.11.2020) (doc. 7). Ed inoltre dal certificato dei carichi pendenti risultava una citazione diretta a giudizio per il Reato di Resistenza a pubblico ufficiale commesso il 25.03.2017, nonché la Questura di Bologna aveva comunicato alcune segnalazioni in Banca dati SDI: furto tentato (22.09.2001) e violazione norme anti-covid (29.11.2020).

Ne seguivano scritti difensivi del 28.06.2022 a firma dell'Avv. Gianluca Cardì con i quali si chiedeva di rivedere la posizione dell'Amministrazione ministeriale per poi procedere all'assunzione della sig.ra [REDACTED] (doc. 8), ma non sortivano alcun effetto attesa la conferma del diniego con il provvedimento oggi gravato (doc. 1), le cui motivazioni riprendevano quelle in precedenza comunicate con il preavviso ex art. 7 e ss. della Legge 241/1990.

E sono proprio le ragioni sottese alla mancata assunzione che inducono la sig.ra [REDACTED] ad insorgere per tutelare la propria posizione giuridica poiché l'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione e la sua valutazione ampiamente - e fin troppo - discrezionale sono viziate, così da rendere illegittima la decisione resa che va pertanto annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

**I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DECRETO
LEGISLATIVO 13.10.2005, N. 217.**

**ERRATA. INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO
MINISTERIALE PROT. N. 124 DEL 2 LUGLIO 2021 DEL BANDO
CONCORSUALE.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA
LEGGE 241/1990.**

**ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, NONCHÉ DI
VALUTAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA.**

DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La sig.ra [REDACTED] ha partecipato e superato il concorso per le assunzioni numeriche ai sensi dell'art 16 della legge 58.02.1987 n. 56 nella qualifica di operatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la stessa, nella domanda di ammissione al concorso, indicava i procedimenti penali nei quali era stata coinvolta, in uno spirito di massima trasparenza verso l'Amministrazione che l'avrebbe valutata.

Ciò accadeva, nonostante la consapevolezza della stessa di non avere nessun obbligo di comunicazione, poiché, come risaputo, in applicazione dell'art 4 del D.lgs 122 del 2018, che ha modificato l'art 28 comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 313 del 14 novembre 2002, non ricadeva su di lei nessun obbligo di ostensione dei suoi precedenti penali, trattandosi di fattispecie penali rientranti nella tipologia di quelle che non vanno più dichiarate nella partecipazione ai pubblici concorsi, ed in particolare non essendo riportate nei certificati generali in quanto estinte.

Eppure le motivazioni alla base del diniego operato dall'Amministrazione risposano su quanto emerso dal **casellario giudiziale** della ricorrente il cui apprezzamento seppur ampiamente discrezionale non trova al contempo una consistente e dovuta motivazione tale da giustificarlo, salvo operare un mero automatismo tra le fattispecie penali risultate e la mancanza dei requisiti di moralità e condotta.

In sostanza, nel provvedimento oggi gravato non è dato conoscere le reali ragioni e la sottesa valutazione per i quali i fatti emersi nei certificati penali incidano sulle qualità richieste dal candidato, così da far dubitare sul ragionevole affidamento di assicurare la tutela delle credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere



determinate funzioni: non basta quindi rifugiarsi, come nel caso di specie, nella sola discrezionalità dell'Amministrazione per rendere legittima la sua attività, poiché è bene ricordare che la sua maggiore ampiezza incontra comunque il limite di un obbligo motivazionale ancor più stringente, qui non rappresentato puntualmente.

Ia - Del resto, l'art. 3 del Bando richiede il non essere "*stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati*" e il non aver "*riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo*" ovvero non esser stati "*sottoposti a misura di prevenzione*", mentre non fa alcuna menzione alla sussistenza di "*procedimenti penali*".

A quest'ultimo riguardo, si osserva che l'Amministrazione non ha adeguatamente valutato la situazione di fatto e il complesso degli elementi desumibili dal profilo della candidata; omissione, questa, certamente censurabile anche alla luce dell'orientamento secondo cui, nella valutazione dell'incensurabilità della condotta, "*non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato*" (Cons. Stato, IV sez., n. 6735/2018); "*nell'esaminare la sussistenza o meno del requisito della moralità e condotta incensurabili, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere*" (Cons. Stato, sez. IV, n. 3929/2012).

Ib - Alla carenza affermata occorre comunque aggiungere che un più corretto ed attento operato avrebbe comunque portato ad una valutazione differente e ciò se si considera quanto segue in ordine ai rilievi penali emersi nella vicenda.

La sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti della Pretura di Sciacca del 17.01.1997, contestava all'interessata di aver guidato senza patente, contravvenzione sulla quale è intervenuta la **depenalizzazione** e che pertanto è stata **abrogata** dal decreto legislativo 507 del 1999, circostanza dalla quale deriva l'estinzione del reato e la sua totale inefficacia nei termini di precedente da valutare.

Il decreto penale del GIP presso il Tribunale di Bologna con il quale veniva contestata all'interessata la resistenza a pubblico ufficiale ed il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale dell'anno 2007, è anche esso **procedimento estinto**: dalla consultazione della visura indicata si apprende che con ordinanza del giorno 10 marzo 2020 il GIP presso il Tribunale di Bologna *"ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art 460 comma 5 cpp"* si allega il provvedimento (doc. 9).

Anche il decreto penale del GIP di Bologna elevato per il rifiuto di accertamento dello stato di ebrezza è una **contravvenzione dichiarata estinta** per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, si allega l'ordinanza del 17 dicembre 2021 (doc. 10).

Accertata, come fin qui evidenziata, l'estinzione di tutte le fattispecie contestate, che pertanto in termini strettamente giuridici non possono essere qualificate come precedenti, va ulteriormente considerato che nessuna di esse è stata giudicata nel merito, essendo tutti procedimenti definiti con patteggiamento e con decreto penale di condanna, che come risaputo sono riti nei quali è inibita una puntuale istruttoria e di conseguenza un puntuale accertamento sulla configurazione dell'imputazione.

Un'incertezza che doveva, sicuramente, essere valutata e considerata dall'Amministrazione ministeriale, sapendo peraltro che l'adesione alle proposte di condanna o la volontà di accettare pene concordate, spesso non è dovuta ad una rinuncia a difendersi o alla consapevolezza di essere colpevoli, quanto alla volontà di voler evitare di affrontare un processo lungo ed incerto, ritenendo vantaggiosa la premialità contenuta nei riti alternativi, capaci di ridurre al minimo gli effetti della pena sulla propria condizione personale.

Non appare, pertanto, congruo ai fini della valutazione della ricorrente citare una serie di provvedimenti, ed i reati per i quali sono stati aperti, senza individuarne l'effettiva gravità, come sono stati celebrati e quale sia stato il loro esito.

Si deve, infatti, considerare che la sig.ra [REDACTED] è stata condannata una volta con patteggiamento e due volte con decreto penale di condanna. Tutte le volte in cui ha potuto, a prescindere dal fatto che si sentisse o meno responsabile di quanto occorso, laddove le è stato consentito, ha sempre cercato di mantenere un

atteggiamento di totale collaborazione con le istituzioni, prediligendo modalità riparatorie finalizzate alla definizione dei procedimenti a suo carico: attraverso cioè lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, o semplicemente attraverso il pagamento delle pene pecuniarie richieste; e l'unica volta in cui ha dovuto scegliere, contro la propria volontà, di essere processata, è stata assolta.

Rispetto, infatti, al procedimento pendente segnalato nel preavviso di esclusione, procedimento risalente a fatti dell'anno 2017, va detto che la signora [REDACTED] è stata assolta in data 31 marzo u.s. dal Tribunale monocratico di Bologna, si allega il dispositivo della sentenza (doc. 11).

Ic – Sulle argomentazioni che precedono è bene ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343), il possesso di una “*condotta incensurabile*” (requisito richiesto per l'arruolamento nelle forze di polizia dall'art. 26 della legge n. 53/1989, mediante il richiamo alla normativa dell'ordinamento giudiziario relativa all'ammissione nella magistratura) deve essere oggetto di un'adeguata valutazione in relazione alla concreta situazione di fatto, alla quale si deve rapportare il giudizio di disvalore per cui l'aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei delicati compiti che è chiamato a svolgere.

In particolare è stato precisato che:

- a. la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale, fermo restando che il giudizio dell'Amministrazione si deve fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante, o comunque su rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole;
- b. l'esercizio della discrezionalità amministrativa (ed il conseguente sindacato giurisdizionale) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato (ove risultante vincitore del concorso) sarà chiamato a svolgere;
- c. a fronte della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella spettante all'Amministrazione, deve tendere a verificare, per il tramite

delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta per effetto della valutazione svolta.

L'Amministrazione avrebbe quindi dovuto verificare se i fatti oggetto dei procedimenti penali accostati alla ricorrente fossero tali da far ritenere che questa non fosse in possesso del requisito della "condotta incensurabile", mentre nessuna rilevanza avrebbero dovuto assumere gli esiti dei predetti procedimenti (TAR Lazio Roma, 04.11.2013, sent. n. 9366/2013), ma non avendo fatto nulla di quanto sopra in ordine ad un adeguato e completo accertamento delle qualità morali e di condotta della ricorrente, l'Amministrazione ministeriale è incorsa in un'illegittima attività decisionale che si riverbera sulla volontà di diniego oggi contestata.

II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DECRETO LEGISLATIVO 13.10.2005, N. 217. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE 241/1990.

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, NONCHE' DI VALUTAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA.

DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI NEL SETTORE PUBBLICO.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Se quanto fin qui segnalato appare in grado di escludere o comunque di ridurre fortemente il giudizio espresso sulla persona dell'interessata, diviene a questo punto dirimente conoscere quale sia stato il suo percorso personale sociale e lavorativo, aspetto che non risulta nemmeno esser stato vagliato dall'Amministrazione ministeriale.

Il vissuto della signora [REDACTED] negli ultimi dieci anni è stato decisamente problematico per **eventi particolarmente dolorosi** che sono occorsi nella sua vita e sono stati causa di momenti estremamente stressanti, che ha dovuto gestire in assoluta autonomia, e che si legano alle problematiche di carattere legale che sono emerse nella istruttoria aperta ai fini della assunzione.

L'assoluzione dall'ultimo procedimento, che risultava ancora pendente, certifica in maniera inequivocabile che gli agiti qualificati come reato non provengono da un istinto di indolenza verso le istituzioni o ancora peggio da un istinto delinquenziale. Essi non hanno, come è stato ben documentato nella istruttoria dibattimentale, natura volontaria, sono l'apice di una sofferenza divenuta talora difficilmente gestibile, che si è purtroppo scontrata con legittime esigenze istituzionali di accertamento, di identificazione, di verifica: momenti nei quali le reciproche incomprensioni hanno provocato reazioni che non potevano essere valutate dalle Forze dell'ordine e sulle quali gli stessi non potevano non chiedere un accertamento da parte della giustizia.

A tal proposito, si allega relazione a firma della dott.ssa Annalisa Mosca sull'attuale **condizione psicologica** della sig.ra [REDACTED] (doc. 12).

Si consideri, a riprova di quanto da ultimo evidenziato, che nel periodo in cui si verificavano i fatti del 2017, contestati nel procedimento dal quale è scaturita l'assoluzione lo scorso marzo, [REDACTED] svolgeva due lavori, era inquadrata nel personale amministrativo di una azienda durante il giorno e come cassiera presso un locale notturno nei fine settimana. Tutto questo per avere le risorse economiche necessaria a consentirle di sottoporsi ad un pesante programma terapeutico di fecondazione assistita, che ha avuto pesanti conseguenze sulla propria condizione psicologica.

Sotto il profilo degli **impegni lavorativi** va evidenziato che l'interessata in molte occasioni è stata occupata nella pubblica amministrazione, mantenendo sempre un profilo di alta professionalità e capacità di gestione delle mansioni affidatele.

Si segnalano in particolare gli incarichi ricevuti nell'ultimo biennio, che sono stati svolti in ambito scolastico.

La signora [REDACTED] ha infatti lavorato in qualità di docente, ricoprendo supplenze che sono state svolte con cadenza continuativa, con contratti costantemente rinnovati nel 2020/2021 (doc. 13); rapporto di lavoro che seppur interrotto a causa del rientro del docente sostituito, veniva comunque convertito nell'ultimo mese dell'anno scolastico. L'interessata, infatti, veniva in quest'ultima occasione inquadrata in qualità di educatrice per l'integrazione scolastica, mansione che ha svolto con ragazzi certificati

affetti da disturbi fisici e psichici. Tale attività veniva effettuata presso scuole di infanzia, primarie, medie e superiori (doc. 14).

In qualità di educatrice la signora [REDACTED] avrebbe avuto la possibilità di ottenere, proprio in questo periodo, nuovi incarichi da parte della cooperativa Bugs, ma al momento tale rapporto di lavoro è stato interrotto a causa di un intervento chirurgico eseguito al legamento crociato e menisco, subito lo scorso 13 giugno. La scelta peraltro di sottoporsi alle cure indicate è stata effettuata nel momento in cui le veniva comunicato di essere vincitrice del concorso in oggetto, e quindi nella prospettiva di evitare periodi di malattia nel nuovo contesto di lavoro (doc. 5).

La laurea in psicologia le ha poi consentito nell'anno 2012 di effettuare una importante esperienza formativa, consistita nello svolgimento di un monte ore molto elevato di tirocinio presso la Asl Roma I, nei Servizi TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell' Età Evolutiva), circostanza nella quale si è contraddistinta per il suo impegno, contesto nel quale le sue capacità venivano valorizzate e quindi inserita come figura di riferimento nella organizzazione di convegni: il suo nome veniva pertanto inserito nelle brochure dei convegni, in qualità di referente della organizzazione (doc. 15).

Si segnala inoltre che la signora [REDACTED] ha ritenuto sempre molto importante impegnarsi in attività gratuite a vantaggio di collettività in condizioni di disagio, ragione per la quale per diversi anni ha svolto per qualche anno attività di volontariato presso la Comunità per Minori CSAPSA Piazza dei Martiri 8, occupandosi del pre e post scuola dei ragazzi ospiti.

Si precisa che comunque l'interessata ha sempre lavorato, che nel settore privato ha ricoperto ruoli di segretaria ed amministrativi dall'anno 2008, competenze consolidate nell'anno 2016 con il raggiungimento della certificazione della qualifica professionale di tecnico amministrativo rilasciata dalla regione Emilia Romagna (doc. 16), qualifica che le ha consentito di poter partecipare alla selezione in oggetto.

Si evidenzia infine che l'ultimo ruolo di tecnico amministrativo ricoperto dalla signora [REDACTED] è stato presso la lega italiana tumori LILT, si allega la lettera di assunzione (doc. 17).

Assolutamente incontestabile appare quindi il fatto che la signora [REDACTED] abbia sempre mantenuto un valido inserimento sociale e lavorativo che, però, non è stato minimamente preso in considerazione dai competenti uffici in sede di esamina della posizione dei candidati ritenuti idonei nella procedura *de qua*.

Parimenti, non si comprendono le ragioni per le quali l'Amministrazione abbia disatteso, o meglio non vagliato in positivo, la circostanza che la ricorrente avesse già ricoperto degli incarichi presso altro Ministero, quello dell'Istruzione, peraltro rivolti ad una platea di soggetti in una condizione sicuramente "delicata" in quanto si trattava di minori con disagi e varie problematiche.

Dalle considerazioni che precedono si evince un percorso valutativo dell'Amministrazione ministeriale senz'altro viziato sotto i vari profili rubricati, avendo compiuto un'attività inadeguata, incompleta e, prima ancora, superficiale, fornendo una motivazione scarna al provvedimento reso e incorrendo addirittura nell'evidenziata disparità di trattamento, con la conseguenza che il tutto si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del provvedimento di diniego oggi gravato.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

In merito alla notifica ai controinteressati si rileva l'oggettiva difficoltà nel reperire gli eventuali nominativi, i cui dati non sono reperibili in nessuna documento, né elenco, risultando solamente pubblicata la graduatoria degli idonei senza alcun riferimento ai candidati esclusi (docc. 3 e 5) e, pertanto, si rende impossibile individuare eventuali soggetti che possano risentire un concreto pregiudizio dall'accoglimento delle censure formulate dalla ricorrente.

Pertanto, non potrà rimproverarsi la mancata notifica del ricorso ai controinteressati (TAR Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, sent. n. 7346).

A prescindere da ciò, l'impossibilità di procedere alla notifica nei modi ordinari appare, quindi, alquanto palese considerando l'anonimato dei soggetti partecipanti alla procedura, nonché alla stregua delle strette tempistiche previste per l'odierna impugnazione.

Ne consegue che, semmai si dovesse procedere a notiziare tutti i soggetti "controinteressati" che hanno preso parte alla procedura di selezione dei candidati, limitatamente a quelli avviati dai Centri per l'Impiego di Bologna, per

l'assunzione nella qualifica di n. 12 Operatori nel ruolo degli Operatori ed Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui n. 3 presso il Comando Vigili del Fuoco di Bologna e n. 9 presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna – Assunzioni dirette ai sensi dell'art. 16 della legge 28/02/1987 n. 56 nella qualifica di Operatore (D.P.C.M. 28/12/2020 – Decreto Capo Dipartimento n. 124 del 02/07/2021), per la regolarità del contraddittorio, si formula istanza ex art. 41 comma 4 C.p.a.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente (dato il numero elevato degli eventuali controinteressati), e comunque, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale chiamato in giudizio di prendere visione costante per es. della G.U.; che, al contrario, il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti

Nell'eventualità, quindi, si chiede al Presidente del Tribunale o della sezione di disporre che la notificazione sia effettuata con lo strumento meno oneroso per la ricorrente e più idoneo ad essere conosciuto o conoscibile, quale quello mediante pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Interno o di altro Ente qui coinvolto, prescrivendone le modalità.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi degli artt. 46 e 65 del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi, depositi gli atti del procedimento.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Il *periculum* si evince dall'efficacia immediata dei provvedimenti impugnati che escludono nell'immediato la ricorrente dalla procedura selettiva e non le consentono di essere inserita nella relativa graduatoria ed essere inclusa nel personale lavorativo per cui è risultata idonea ed abbandonare la sua condizione di precarietà, ad oggi, di disoccupazione.

Solo pertanto la concessione di un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti degli atti oggi gravati eviterebbe una situazione non più recuperabile e permetterebbe la ricorrente di ottenere un rapporto lavorativo, quale Operatore nel ruolo di Operatore ed Assistente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Emilia Romagna.
Si insiste pertanto per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, annullati gli atti e i provvedimenti impugnati, disporre affinché il Ministero dell'Interno modifichi la graduatoria e/o l'elenco dei partecipanti ritenuti idonei (*in primis*, reinserendo la ricorrente Genni Amato) e adottando ogni statuizione consequenziale.

Il tutto previa concessione del provvedimento cautelare invocato.

* * *

Ai sensi della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile e ratione materiae è assoggettato al pagamento della somma di euro 650,00.

* * *

Si accludono i documenti come da separato foliaro.

Bologna, li 27.10.2022

Avv. Fabio Iannaccone